

ATTO COSTITUTIVO DELLA ASSOCIAZIONE ISOLE



L'anno duemilasette, il giorno 12 del mese di luglio, con la presente scrittura privata i signori:

D'Ambrosio Barbara, nata a Roma il 07/06/1979, residente in Roma L.go Alessandria del Carretto N°12
Cod. Fisc. DMBBBR79H47H501R;

Meli Giovanna Costanza, nata a Palermo il 24/03/1979, residente in Misilmeri, Via dei Picciotti 15, Gibilrossa (PA), cod. fisc. MLEGNN79C54G273R;

Meli Mauro, nato a Catania il 18/01/1940, residente in Misilmeri, Via dei Picciotti 15, Gibilrossa (PA), cod. fisc. MLEMRA40A18C351Y

convengono e stipulano quanto segue:

Articolo 1 – E' costituita tra i suddetti signori, una Associazione apolitica, non religiosa e senza fini di lucro, denominata "Isole".

Articolo 2 – L'Associazione ha sede in via dei Picciotti 15, Gibilrossa, Misilmeri, Palermo.

Articolo 3 – Lo scopo, i patti e la durata dell'Associazione risultano dallo Statuto Sociale che approvato e firmato si allega al presente atto sotto la lettera "A" e ne forma parte integrante.

Articolo 4 – I soci si distinguono in soci fondatori, onorari, ordinari e sostenitori o promotori.

Articolo 5 – Tra i soci fondatori le prime cariche sono state assegnate nel seguente modo:

Presidente: Giovanna Costanza Meli

Vice Presidente: Barbara D'Ambrosio

Tesoriere: Mauro Meli

Articolo 6 – Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ciascun anno.

Il primo esercizio si chiuderà il 31 dicembre 2007.

AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO DI PALERMO 3
REGISTRATO IL 18-7-07 AL N. 1543 SERIE 3A
PAGATE L. 112,13 (Centosettantadue/13)
DI CUI L. PER TRASCRIZIONE È L. PER INV.
IL DIRIGENTE CAP.
Il Funzionario Tributario
Antonio Mauro



STATUTO

Art. 1. - E' costituita l'Associazione Culturale denominata "Isole": è una libera Associazione di fatto, apartitica e apolitica, con durata illimitata nel tempo e senza scopo di lucro, regolata a norma del Titolo I Cap. III, art. 36 e segg. del codice civile, nonché del presente Statuto.

- L'associazione ha sede in provincia di Palermo, attualmente a Gibilrossa in via dei Picciotti 15, Misilmeri. Il Consiglio Direttivo può deliberare il trasferimento della sede e può istituire uffici anche in altre località.

- L'Associazione opera sul territorio italiano ed estero.

SCOPI E ATTIVITÀ'

Art. 2. - L'Associazione "Isole" persegue i seguenti scopi:

- favorire lo sviluppo di attività culturali in modo particolare nei settori arte, cinema, musica, teatro, sport, ambiente e turismo;
- ampliare la conoscenza della cultura musicale, letteraria ed artistica in genere, attraverso contatti fra persone, enti ed associazioni in Italia e all'estero;
- allargare gli orizzonti didattici di educatori, insegnanti ed operatori sociali, in campo musicale e artistico affinché sappiano trasmettere l'amore per la cultura musicale ed artistica come un bene per la persona ed un valore sociale;
- proporsi come luogo di incontro e di aggregazione nel nome di interessi culturali assolvendo alla funzione sociale di maturazione e crescita umana e civile, attraverso l'ideale dell'educazione permanente;
- studiare, ideare e promuovere ogni attività creativa attraverso un laboratorio di progettazione, sviluppo e diffusione di idee ed attività artistiche e culturali;
- porsi come soggetto di ricerca sui rapporti tra arte e territorio, con particolare interesse per le caratteristiche ambientali e culturali del territorio stesso;
- promuovere attività culturali e artistiche dei soci e di artisti, nazionali e internazionali, attraverso manifestazioni di pubblico richiamo, eventi espositivi, simposi, ecc;
- porsi come punto di riferimento per quanti, svantaggiati o portatori di handicap, possano trovare, nelle varie sfaccettature ed espressioni dell'arte-terapia, un sollievo al proprio disagio;
- stabilire e mantenere rapporti di collaborazione con tutti gli enti e gli organismi che si occupano di tematiche artistiche, culturali e sociali;
- favorire la conoscenza di culture e tradizioni internazionali attraverso manifestazioni, incontri e altre iniziative e sistemi di diffusione, nonché attraverso collaborazioni con associazioni ed enti dei paesi dell'Unione Europea ed extracomunitari.
- rivitalizzare e valorizzare il territorio e l'ambiente, nonché il dibattito artistico e culturale, con l'intento di svolgere attività ed iniziative che si inseriscano nel pieno del dibattito contemporaneo.

Art. 3. - L'associazione "Isole" per il raggiungimento dei suoi fini, intende promuovere varie attività, in particolare:

- attività culturali: mostre, feste tradizionali, festival, convegni, conferenze, dibattiti, seminari, proiezioni di films e documentari, concerti, lezione - concerti, corsi di musica e di arte per bambini e ragazzi a partire dai 3 anni e per giovani ed adulti, incontri di musicoterapia e arteterapia, e ricerche di ogni tipo, con particolare ma non esclusivo riferimento alla valorizzazione e alla diffusione della conoscenza del patrimonio culturale, artistico, storico del territorio.

- attività di formazione: corsi di aggiornamento teorico/pratici per educatori, insegnanti, operatori sociali, corsi di perfezionamento, istituzioni di gruppi di studio e di ricerca sui temi dell'arte contemporanea con speciale riguardo ai rapporti tra l'arte e il territorio;

- attività editoriale: pubblicazione di un bollettino, pubblicazione di atti di convegni, di seminari, nonché degli studi e delle ricerche compiute, pubblicazione di una rivista annuale che documenti l'azione svolta nell'ambito di singoli progetti dell'associazione e consenta lo scambio di idee e opinioni sulle tematiche relative all'arte contemporanea, alla musica, allo spettacolo.

L'Associazione potrà inoltre svolgere qualsiasi altra attività culturale, artistica e ricreativa finalizzata al raggiungimento degli scopi del sodalizio non esplicitamente menzionata.

Le predette attività saranno esplicate utilizzando tutti i mezzi di diffusione ritenuti più opportuni (reti telematiche, stampa, ecc.).

L'Associazione si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali ed in particolare della collaborazione con gli Enti locali, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, della partecipazione ad altre associazioni, società o enti aventi scopi analoghi o connessi ai propri.

La società potrà inoltre compiere qualsiasi operazione mobiliare, immobiliare, commerciale, finanziaria e di credito, locativa, ipotecaria utile e necessaria per il conseguimento dello scopo sociale.

L'Associazione potrà, esclusivamente per scopo di autofinanziamento e senza fine di lucro, esercitare le attività marginali previste dalla legislazione vigente.

SOCI

Art. 4. - L'associazione "Isole" è offerta a tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali.

Possono chiedere di essere ammessi come soci sia le persone fisiche sia le persone giuridiche, sia le associazioni di fatto, aventi attività e scopi non in contrasto con quelli dell'Associazione, mediante invio di domanda scritta sulla quale decide senza obbligo di motivazione il Consiglio Direttivo.

I soci sono distinti nelle seguenti categorie: fondatori, ordinari, onorari, sostenitori o promotori.

Soci fondatori:

Sono soci fondatori le persone fisiche o giuridiche che hanno firmato l'Atto Costitutivo e quelli che successivamente e con deliberazione insindacabile ed inappellabile dell'Assemblea saranno ammessi con tale qualifica in relazione alla loro fattiva opera nell'ambiente associativo;

Soci ordinari:

Sono soci ordinari le persone fisiche o giuridiche che aderiscono all'Associazione prestando attività secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo e che si impegnano a pagare, per tutta la permanenza del vincolo associativo, la quota annuale stabilita dal Consiglio stesso;

Le quote o il contributo associativo non è trasmissibile ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non è soggetto a rivalutazione.

Soci onorari:

Sono soci onorari le persone fisiche e giuridiche e gli enti che abbiano acquisito particolari meriti per la loro opera a favore dell'Associazione, contribuendo a sostenerne e a promuoverne l'attività, o che siano impossibilitati a farne parte effettiva per espresso divieto normativo;

Soci sostenitori o promotori:

Sono soci sostenitori tutti coloro che contribuiscono agli scopi dell'Associazione in modo gratuito o mediante conferimento in denaro o in natura.

Ogni socio dovrà mettere a disposizione dell'Associazione le informazioni utili al fine della promozione d'azioni e progetti d'utilità del singolo o di una pluralità d'associati.

Art. 5. - L'ammissione dei soci ordinari è deliberata, su domanda scritta del richiedente, controfirmata da almeno uno dei soci del Consiglio direttivo.

Art. 6. - Tutti i soci sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto e l'eventuale regolamento interno, secondo le deliberazioni assunte dagli organi preposti. In caso di comportamento difforme, che rechi pregiudizio agli scopi o al patrimonio dell'associazione il Consiglio direttivo dovrà intervenire ed applicare le seguenti sanzioni: richiamo, diffida, espulsione della Associazione.

L'espulsione e le radiazioni saranno decise dal Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta dei suoi membri. I soci radiati per morosità potranno tramite domanda scritta, essere riammessi pagando una nuova quota di iscrizione.

La qualifica di socio può inoltre venir meno per dimissioni da comunicarsi per iscritto. Gli associati che abbiano comunque cessato di appartenere all'Associazione non possono richiedere i contributi versati e non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione stessa.

Art. 7. - I soci, purché in regola con il pagamento delle quote associative, hanno diritto a fruire delle strutture dell'Associazione e a partecipare alle iniziative indette dalla stessa, secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo.

RISORSE ECONOMICHE E PATRIMONIO

Art. 8. - Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:

- beni, immobili e mobili di proprietà dell'Associazione
- contributi a richiedersi ad Enti pubblici e locali, Società commerciali, Istituti culturali e/o finanziari, nonché qualsiasi organismo nazionale ed estero;
- contributi e/o prestiti spontanei in denaro senza interesse da parte di soci o di terzi
- donazioni e lasciti;
- rimborsi;
- dalle risorse ricavate dalla produzione di servizi e da ogni altra entrata o base accettata dal Consiglio Direttivo, nonché dagli introiti derivanti da eventuali manifestazioni e/o iniziative artistiche e culturali;
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;
- fondo di riserva;
- ogni altro tipo di entrate.

L'Associazione può inoltre effettuare tutte le operazioni economiche di cui all'articolo 5, comma 2, legge n. 266/1991 e successive modificazioni.

I contributi degli aderenti sono costituiti dalle quote di associazione annuale, stabilite dal Consiglio direttivo e da eventuali contributi straordinari stabiliti dall'assemblea, che ne determina l'ammontare. Il socio dimissionario o che comunque cessa di far parte dell'Associazione è tenuto al pagamento del contributo sociale per tutto l'anno sociale in corso.

Le elargizioni in danaro, le donazioni e i lasciti, sono accettate dall'assemblea, che delibera sulla utilizzazione di esse, in armonia con le finalità statutarie dell'organizzazione.

Le somme versate dai soci a qualunque titolo non sono rimborsabili, fatto salve eventuali anticipazioni che si intendono infruttifere di interessi.

Pertanto, in caso di scioglimento dell'Associazione, in caso di morte, di recesso o di esclusione dall'Associazione, non potrà farsi luogo alla richiesta di rimborso di quanto versato all'Associazione dai soci.

Le quote sociali sono intrammissibili.

Art. 9. – L'anno finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Il Consiglio direttivo deve redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo. Il bilancio preventivo e consuntivo deve essere approvato dall'Assemblea ordinaria ogni anno entro il mese di aprile.

Esso deve essere depositato presso la sede dell'Associazione entro i 15 giorni precedenti la seduta per poter essere consultato da ogni associato.

L'eventuale residuo attivo del bilancio sarà devoluto come segue:

- il 10 % al fondo di riserva;
- il rimanente a disposizione per iniziative di carattere culturale, assistenziale, sportivo, per i nuovi impianti o ammortamenti delle attrezzature e materiali.

Art. 10. – All'Associazione è fatto assoluto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

L'Assemblea può comunque stabilire che periodicamente i soci ricevano un compenso da determinarsi in apposita seduta, come rimborso per l'attività prestata a favore dell'Associazione.

GLI ORGANI SOCIALI

Art. 11. – Gli organi dell'Associazione sono:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio direttivo;
- il Presidente;
- il Tesoriere.

Possono essere eletti negli Organi dell'Associazione solo i soci fondatori.

Art. 12. – **L'assemblea dei soci** è il momento fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'Associazione ed è composta dai soci Fondatori, è l'organo sovrano dell'associazione stessa e le deliberazioni da essa adottate, purché in conformità al presente statuto, vincolano i soci assenti o dissidenti.

L'Assemblea vota normalmente per alzata di mano; su decisione del Presidente e per argomenti di particolare importanza la votazione può essere effettuata a scrutinio segreto; il Presidente dell'Assemblea può inoltre, in questo caso, scegliere due scrutatori fra i presenti.

Essa è convocata almeno quattro volte all'anno in via ordinaria, ed in via straordinaria quando sia necessaria o sia necessaria sia richiesta dal Presidente, dal Consiglio Direttivo, o dalla maggioranza semplice dei soci Fondatori.

In prima convocazione l'assemblea ordinaria è valida se è presente la maggioranza dei soci, e delibera validamente con la maggioranza dei presenti; in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti. L'assemblea straordinaria delibera in prima convocazione con la presenza dei due terzi dei soci e in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti.

E ammesso l'intervento per delega da conferirsi per iscritto esclusivamente ad altro socio.

Art. 13. – **L'assemblea ordinaria** ha i seguenti compiti:

- eleggere il Presidente, i membri del Consiglio Direttivo ed il Tesoriere
- approva il bilancio preventivo e consuntivo;
- approva il regolamento interno;
- approva le relazioni del Presidente e l'eventuale relazione del Consiglio Direttivo;
- può revocare l'incarico conferito al Presidente, al Consiglio Direttivo e al Tesoriere anche prima della scadenza regolare del mandato, qualora ravvisi nell'operato di questi, irregolarità che possono ledere l'Associazione; tale revoca viene effettuata a maggioranza semplice;
- procedere all'inizio di ogni anno sociale alla revisione degli elenchi dei soci per accertare la permanenza dei requisiti di ammissione di ciascun socio prendendo gli opportuni provvedimenti in caso contrario;
- deliberare l'accettazione delle domande per l'ammissione di nuovi soci;
- deliberare sull'adesione e partecipazione dell'Associazione ad enti ed istituzioni pubbliche e private che interessano l'attività dell'Associazione stessa, designandone i rappresentanti da scegliere tra i soci;
- approvare gli stanziamenti per iniziative previste dagli art. 3 e 4 del presente statuto;
- determinare l'eventuale compenso dei componenti del Consiglio Direttivo;
- deliberare su tutte le questioni attinenti alla gestione sociale;
- può modificare il presente Statuto votando all'unanimità.

L'assemblea viene convocata in via ordinaria almeno una volta all'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio per l'approvazione del bilancio precedente, per l'eventuale rinnovo delle cariche sociali e per presentare il bilancio preventivo dell'anno sociale in corso.

L'assemblea straordinaria:

- delibera sulle proposte di modifica dello Statuto e l'eventuale scioglimento dell'Associazione;
- deliberare sul trasferimento della sede dell'Associazione;
- deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario.

All'apertura di ogni seduta l'assemblea elegge un presidente ed un segretario che dovranno sottoscrivere il verbale finale.

Le assemblee ordinarie e straordinarie sono convocate, con preavviso di almeno dieci giorni, a mezzo avviso scritto e/o per via telematica a cura del Presidente; in casi di urgenza il termine di preavviso può essere ridotto a tre giorni, purché la convocazione venga effettuata a mezzo telegramma, elettronico o telefonico,

Art. 14. – **Il Consiglio Direttivo** è composto da 3 membri dell'assemblea. Il Consiglio direttivo è validamente costituito quando sono presenti 2 terzi dei suoi membri. I membri del Consiglio direttivo svolgono la loro attività gratuitamente e durano in carica 3 anni e comunque fino all'Assemblea ordinaria che procede al rinnovo delle cariche sociali. Al termine del mandato i consiglieri possono essere riconfermati. Può essere sciolto anche prima della scadenza naturale del mandato. Il consiglio direttivo può essere revocato dall'assemblea con la maggioranza di 2/3 dei soci.

Art. 15. – Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo dell'Associazione "Isole" Si riunisce in media 4 volte all'anno ed è convocato da:

- il presidente;
- da almeno 2 dei componenti, su richiesta motivata;
- in assenza del Presidente la riunione sarà presieduta dal Vice Presidente.

Il consiglio direttivo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, verifica l'andamento della vita associativa e delle iniziative, collaborando con il Presidente.

Nella gestione ordinaria i suoi compiti sono:

- predisporre gli atti da sottoporre all'assemblea;
- deliberare sulle questioni riguardanti l'attività dell'Associazione per l'attuazione delle sue finalità e secondo le direttive dell'Assemblea assumendo tutte le iniziative del caso.
- curare la gestione amministrativa;
- formalizzare le proposte per la gestione dell'Associazione;
- elaborare il bilancio consuntivo che deve contenere le singole voci di spesa e di entrata relative al periodo di un anno;
- elaborare il bilancio preventivo che deve contenere, suddivise in singole voci, le previsioni delle spese e delle entrate relative all'esercizio annuale successivo;
- stabilire gli importi delle quote annuali delle varie categorie di soci;

- nominare e revocare dirigenti e funzionari e impiegati ed emanare ogni provvedimento riguardante il personale;
- conferire e revocare
- procedure

Di ogni riunione deve essere redatto verbale da affliggere all'albo dell'Associazione. Nell'esercizio delle sue funzioni il Consiglio Direttivo può avvalersi della collaborazione di commissioni consultive o di studio, nominate dal Consiglio stesso, composte da soci e non soci.

Detti responsabili possono partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo con voto consultivo.
Le deliberazioni sono valide se prese all'unanimità dei presenti.

In caso di dimissioni o di impedimento grave del Presidente, l'Assemblea provvede ad integrare il numero legale del Consiglio Direttivo sino alla fine del mandato.

Art. 16. - Il Presidente dura in carica tre anni, eletto dall'Assemblea all'interno dei soci fondatori ed è legale rappresentante dell'Associazione a tutti gli effetti. Egli convoca e presiede il Consiglio direttivo, sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione; può aprire e chiudere conti correnti bancari e postali e procedere agli incassi. Al Presidente spetta la firma degli atti sociali che impegnano l'associazione sia nei riguardi dei soci che dei terzi.

Art. 17. - Il Presidente è il garante delle decisioni dell'Assemblea. Convoca l'Assemblea ordinaria una volta l'anno, e può convocare quella straordinaria. Conferisce ai soci procura speciale per la gestione di attività varie, previa approvazione del Consiglio direttivo. Il Presidente dirige l'Associazione e la rappresenta, a tutti gli effetti, di fronte a terzi ed in giudizio. Il Presidente può delegare, ad uno o più consiglieri, parte dei suoi compiti in via transitoria o permanente.

Art. 18. - Il Tesoriere è eletto dall'Assemblea all'interno dei soci Fondatori e dura in carica un anno. È membro di diritto del Consiglio. È responsabile del corretto andamento dell'amministrazione e della ricerca dei soci e dei fondi necessari alla vita legge, il bilancio economico e finanziario al Consiglio e all'Assemblea, che lo approvano.

NORME FINALI E GENERALI

Art. 19. - Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'assemblea straordinaria. In caso di scioglimento l'Assemblea designera uno o più liquidatori determinandone i poteri. Il netto risultante dalla liquidazione sarà devoluto secondo le indicazioni dell'Assemblea o dai liquidatori.

Art. 20. - Il presente statuto è parte integrante dell'Atto Costitutivo della Associazione Culturale Isole. Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme di legge vigente in materia.

1. Giovanna Costanza Meli

Giovanna Costanza Meli

2. Barbara D'Ambrosio

Barbara D'Ambrosio

3. Mauro Meli

Mauro Meli



0 1 06 076570 097 3



0 1 06 076570 096 2